

N. R.G. 1434/2012



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Bernardino ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1434 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2012

Promossa da

~~MANFREDI VITTORIO ANTONIO~~ **Gianni**, nato a Cagliari il 24.11.1931 (C.F. ~~2000000000000000000~~ ~~2000000000000000000~~), rappresentato e difeso dagli avvocati ~~Andrea Sanguineti~~ ed ~~Elena Pini~~, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda in Cagliari, via P. Cugia n. 14

- **Attore** -

Contro

BANCO DI SARDEGNA S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Loredana Boi, presso il cui studio in Cagliari, via E. Marini n. 4, è elettivamente domiciliata

- **Convenuta** -

Oggetto: bancari.

CONCLUSIONI: come in atti.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Fatto

1. Con atto di citazione regolarmente notificato il signor ██████████, dopo aver premesso di essere titolare, fin dal 1962, del conto corrente n. 10241/9 presso il Banco di Sardegna S.p.A., e che nel corso del rapporto l'istituto bancario aveva fatto applicazione di interessi ultralegali e anatocistici, di commissioni per l'affidamento, commissioni di massimo scoperto e altre spese (diritti per l'istruttoria del fido) non dovute, oltre che di interessi usurari, ha convenuto in giudizio dinanzi a Tribunale il Banco di Sardegna al fine di ottenere la restituzione delle somme illegittimamente calcolate a debito.

2. Costituitasi in giudizio con comparsa depositata in data 10.5.2012, la banca convenuta si è difesa nel modo che segue.

In via preliminare ha eccepito la nullità dell'atto di citazione, attesa la genericità delle domande ivi formulate e delle conclusioni rassegnate, e considerata la mancata produzione del contratto di apertura di conto corrente.

Ha quindi eccepito la prescrizione – quinquennale o in subordine decennale - dell'azione di ripetizione dell'indebitto, nonché l'inammissibilità dell'azione per mancata impugnazione delle risultanze del conto corrente, nonché la c.d. *soluti retentio* ai sensi dell'art. 2034 c.c..

Nel merito, ha rilevato la totale infondatezza delle avverse pretese, atteso che nell'atto di citazione erano contenute affermazioni assolutamente generiche e meramente teoriche, sfornite di prova e del tutto sganciate dalla fattispecie concreta, alla quale non erano minimamente riferite, essendo state tali censure addirittura formulate in termini ipotetici e dubitativi.

3. Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., la causa è stata istruita con produzioni documentali.

Con ordinanza del 15.5.2013 il giudice, disattendendo l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata da parte attrice in relazione ai contratti di apertura di anticipo e di sconto, nonché in



relazione ad alcuni estratti conto, ha fissato l'udienza del 20.11.2013 per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 20.11.2013, fissata per la precisazione delle conclusioni, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e il giudice ha tenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Diritto

1. La domanda è infondata, per i motivi di seguito esposti.

Si è già dato atto che parte attrice non ha prodotto il contratto di conto corrente per cui è causa, così non assolvendo all'onere della prova su di essa incombente.

La produzione del contratto è necessaria: sia per accertare se siano stati rispettati i requisiti, di forma e di sostanza, stabiliti dall'art. 117 T.U.B., il quale prevede che i contratti bancari devono essere redatti in forma scritta e che in caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo; sia per verificare la data di stipulazione, anche al fine di individuare la disciplina legislativa applicabile al caso concreto; sia per accertare e valutare le condizioni del rapporto bancario (tassi di interesse attivi e passivi, anatocismo, spese, valute, c.m.s.); sia per verificare l'ammontare della somma capitale eventualmente affidata al correntista.

Nel caso, come quello di specie, in cui sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente versate alla banca a titolo di interessi anatocistici e/o usurari, oltre che di commissioni e spese asseritamente non dovute, incombe sul correntista attore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c., l'onere di allegare i fatti posti a base della domanda, vale a dire dimostrare l'esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di causa, rispetto alle quali l'applicazione di interessi anatocistici e/o usurari, oltre che di commissioni e spese asseritamente non dovute, avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti.



Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, fatto proprio in più occasioni anche da questo Tribunale e al quale questo giudice ritiene di dover aderire (v. Trib. Bari, 17.11.2011, in *Giurisprudenzabarese.it*, 2011; Trib. Vicenza, sez. I, 9.2.2009; Trib. Napoli, 4.11.2010, in *Giur. merito*, 2011, 4, 981; Trib. Cagliari, sentenze n. 354/2013 e n. 1573/2013), l'onere probatorio di cui si è detto va assolto mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale.

Nel caso di specie non risulta che l'attore abbia richiesto la produzione del contratto di conto corrente e di tutti gli estratti conto e che tale richiesta gli si stata denegata.

Sul punto si rileva che nella seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. prodotta da parte attrice si è dichiarato di produrre al doc. n. 6) una richiesta del 22.3.2013 di copia dei contratti di apertura di credito, di sconto e di anticipo (peraltro non indicati) e di alcuni estratti conto: tuttavia si osserva che la predetta memoria è stata sottoscritta da un difensore privo di procura alle liti (avvocato ~~XXXXXXXXXXXX~~, in luogo degli avvocati ~~Andrea Sargentone~~ ed ~~Eleonora Dini~~), ed è quindi da considerarsi *tamquam non esset*.

2. In applicazione della regola della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. l'attore deve essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore della banca convenuta.

Le spese sono liquidate nel dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 20.7.2012 n. 140.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:

- 1) – rigetta le domande di parte attrice;
- 2) - condanna l'attore ~~Giuseppe M. XXXXXXXXXX~~ a pagare al Banco di Sardegna S.p.A., a titolo di rifusione delle spese processuali, la somma di euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre I.V.A e C.P.A. come per legge.



Così deciso in Cagliari il giorno 13.2.2014.

Il giudice
dott. Andrea Bernardino

